



Proposta n. 2052
del 30/11/2016

SEGRETARIO GENERALE
Servizio Risorse Umane (trattamento giuridico),
politiche comunitarie,
politiche del Lavoro e della Formazione

Determinazione n. 1725 del 30/11/2016

Oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL PERSONALE DIPENDENTE - CATEGORIE B, C, D

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale e relativo funzionigramma;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/05/2016, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018 unitamente alla Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 22/07/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018 (*Piano della Performance*);

Vista la delega dirigenziale prot n. 18878 del 20/05/2015 con la quale sono state conferite al Segretario Generale le funzioni dirigenziali riguardanti tra l'altro il Servizio Risorse Umane (trattamento giuridico), politiche comunitarie, politiche del Lavoro e della formazione;

Vista la delega dirigenziale prot n. 26688 del 01/07/2016 con la quale è stato conferito al dott. Cristiano De Angelis l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa per il Servizio Risorse Umane (trattamento giuridico) politiche comunitarie, politiche del lavoro e della formazione sino alla scadenza dell'incarico del dirigente che ha provveduto al conferimento dell'incarico;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147- bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso:

- che l'art. 5 del CCNL sul nuovo ordinamento professionale del personale degli enti locali, sottoscritto il 31 marzo 1999, prevede, all'interno di ciascuna categoria professionale, una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel fondo risorse decentrate annuale a tale scopo destinate dalla Contrattazione Decentrata Integrativa aziendale;



- che l'Articolo 6 del CCNL 31 marzo 1999 stabilisce: *“1. In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente”*
- che l'Articolo 16, comma 1, del CCNL 31 marzo 1999 stabilisce: *“In attesa di rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante la contrattazione collettiva integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, sono integrate dalle seguenti: completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2”*.

Richiamato l'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009, in base al quale le Progressioni Economiche Orizzontali devono essere attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione e sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili;

Visto l'art. 31, comma 2, del contratto siglato in data 22/1/2004 che disciplina le risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ed il comma 3 che disciplina le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo “risorse stabili”;

Visto il vigente C.C.N.L. per il comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 31/7/2009;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), del DPR 4 settembre 2013, n. 122, ha disposto che *“le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014”*, in base al quale, pertanto, le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, aventi fonte nei commi 1 e 21 dell'art. 9 del citato d.l. n. 78 del 2010, hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31 dicembre del 2014;

Visto l'art. 1, comma 256, della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, in base al quale *“Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015”*, secondo la quale la protrazione delle dinamiche di contenimento retributivo del personale delle pubbliche amministrazioni ha interessato:

- a) la procedura di contrattazione collettiva (art. 9, comma 17, del d.l. n. 78 del 2010);
- b) i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato (art. 9, comma 21, primo periodo);
- c) le progressioni di carriera economiche per il personale in regime di diritto pubblico, con le eccezioni individuate all'epoca dal legislatore (art. 9, comma 21, secondo periodo).

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 8 del 2 febbraio 2015, che, nel paragrafo relativo al *“Trattamento economico del personale”*, chiarisce quanto segue: *“a partire dal 1° gennaio 2015 cessano, tra l'altro, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici*



individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), già oggetto della circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122”;

Considerato che gli interventi contenuti nell’art. 9 commi 1, 2 2bis e parte del comma 21 non risultano, invece, essere stati prorogati al 31.12.2015, e che conseguentemente tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti le seguenti materie:

- tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1)
- progressioni di carriera comunque denominate

Visto l’Articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: *“Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.”*

Visto l’Articolo 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: *“3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predisporre, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.”*

Visto l’Articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: *“I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.”*

Vista la Delibera di Giunta n. 50 del 12.02.2013 con la quale si è provveduto ad approvare la Metodologia di Valutazione della Performance– Enti con Dirigenza, rispondente al dettato del D.Lgs. 150/2009 come da ultimo modificato dal D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012

Visto il verbale relativo alla riunione di commissione trattante del 2.10.2016 tra la Parte Pubblica e le Rappresentanze sindacali relativa alle problematiche organizzative e sulle tematiche di incentivazione dei dipendenti nella quale è stato deciso di attivare le Progressioni Economiche Orizzontali Anno 2015 nel limite del 30% di ogni categoria di dipendenti;



Vista la PRE-INTESA del 12/11/2015 tra la delegazione di Parte Pubblica e Rappresentanza Sindacale Unitaria e Organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL nella quale è stato stabilito che *“le parti concordano nel destinare un importo di Euro 40.000,00 per le nuove progressioni economiche. Con l'utilizzo di tale importo le parti, quindi, prevedono di poter attivare circa il 30 % delle progressioni di carriera, rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni ed in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione”*

Visto il CCDI Anno 2015 sottoscritto in data 17.12.2015, nel quale è stato stanziato un importo di euro 195.000,00 di cui 155.000,00 finalizzate alle Progressioni economiche orizzontali pregresse e euro 40.000,00 per le PEO anno 2015;

Atteso che il CCDI 2014 (parte normativa) del Comune di Monterotondo sottoscritto il 10.12.2014, ha previsto all'art.9 i Criteri per le Progressioni Economiche Orizzontali nelle diverse categorie in applicazione dell'art.5 del CCNL 31.03.1999 e delle previsioni di cui al D.lgs 150/2009 e che pertanto per l'anno 2015 il processo di valutazione per l'attribuzione delle relative PEO si è svolto sulla base di tali criteri precedentemente adottati con tale CCNL 2014 e dunque già in vigore dal 1 gennaio 2015 e conseguentemente a conoscenza dei dipendenti comunali, rispettando in questo modo i principi di trasparenza, parità di trattamento, selettività e merito;

Dato atto che la progressione è assegnata al dipendente che, nell'ambito di ciascuna categoria interessata, una volta inserito nella graduatoria unica, abbia conseguito il punteggio più alto;

Evidenziato che le progressioni economiche orizzontali si realizzeranno, per ogni categoria professionale nei limiti delle somme determinate dalla delegazione trattante ed individuate con la ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2015 così come definite nel CCDI sottoscritto in data 17.12.2015;

Dato Atto che ai sensi dell'Articolo 9 del CCNL 11 aprile 2008: *“1. Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art.5 del CCNL del 31.3.1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 2.”*

Visto il verbale della Conferenza dei Dirigenti del 10/03/2016 avente ad oggetto *“Valutazioni Progressioni Economiche Orizzontali 2015, definizione ed identificazione dei criteri direttivi per l'attribuzione delle valutazioni”*

VISTE le schede di valutazione trasmesse dai dirigenti delle Aree Organizzative relative ai dipendenti di ruolo aventi diritto a partecipare alla selezione in base ai requisiti dettati dal CCDI sottoscritto in data 17.12.2015, e i relativi punteggi;

Visto il Parere ARAN n. 7086 del 13 settembre 2016, con il quale, riprendendo le istruzioni fornite dalla Funzione Pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato, stabilisce che non si può fare riferimento all'annualità del fondo che finanzia le nuove progressioni economiche orizzontali, ma alla data di approvazione delle graduatorie, quindi l'illegittimità delle progressioni fissate con decorrenza 2015 nella ripartizione del fondo 2015 e le cui graduatorie sono invece approvate nel 2016

Vista la nota protocollo n. 40913 del 13/10/2016, avente ad oggetto *“decorrenza Progressioni Economiche Orizzontali”*, con il quale l'Amministrazione comunica alle parti sindacali l'impossibilità di dare corso alle PEO con decorrenza 1 gennaio 2015 in applicazione dell'acclarato orientamento interpretativo dell'ARAN appena sopra riportato;



Vista la PRE-INTESA del 17/11/2016 tra la delegazione di Parte Pubblica e Rappresentanza Sindacale Unitaria e Organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL nella quale è stato stabilito che *“in seguito ad accordi presi in sede di contrattazione, per l’anno 2016, verrà ampliata la percentuale dei dipendenti che passeranno alla posizione economica superiore di quella attuale, dal 30% al 45% e che per tale motivazione lo stanziamento destinato alle progressioni orizzontali, all’interno del fondo 2016, passerà dall’importo di Euro 195.000,00 del 2015 ad Euro 211.610,00 avendo accertato:*

- 1) *la disponibilità di risorse nella parte stabile del fondo;*
- 2) *Il rispetto della percentuale di cui all’art. 9, comma 1 del CCDI parte normativa stipulato in data 10/12/2014”*

Visto il CCDI Anno 2016 sottoscritto in data 28/11/2016, nel quale è stato stanziato un importo di euro 211.610,00 di cui 155.000,00 finalizzate alle Progressioni economiche orizzontali pregresse e euro 56.610,00 per le PEO anno 2016;

Dato atto, quindi, che nel rispetto delle previsioni normative, la decorrenza degli inquadramenti economici, conseguiti a seguito della selezione appositamente espletata, sarà dal 1° gennaio 2016;

Considerato che, in esecuzione di tali atti, è stata redatta la graduatoria finale del personale idoneo, ai fini delle progressioni economiche orizzontali, come da documentazione agli atti della presente determinazione;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, dal Segretario Generale e Dirigente del Servizio Risorse Umane interessato all’adozione del presente provvedimento;

Ravvisata la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 comma 3 lett. e) Ritenuto di dover procedere all’attribuzione della P.E.O. per l’anno 2016 e quindi alla conseguente liquidazione, con decorrenza 10/01/2016 (**o diversa decorrenza, ove espressamente indicata**) ed al personale di cui all’allegato “C” delle somme derivanti dall’applicazione della progressione economica stessa;

Visti i CCNL 31.03.1999, 22.01.2004, 11.04.2008 e 31.07.2009

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) **Di Approvare** per le ragioni indicate in premessa tutti integralmente richiamati e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche per gli effetti di cui all’art.3 della Legge 241/1990, gli atti della presente procedura relativa all’attribuzione della progressione economica ai dipendenti che hanno partecipato alla procedura selettiva secondo l’**Allegato “A”** del presente provvedimento;



- 2) **Di Inquadrare** il personale avente diritto nella nuova posizione economica, con decorrenza **dal 1 gennaio 2016 (o diversa decorrenza, ove espressamente indicata)**, come da elenco **Allegato "B"** che costituisce parte integrante del presente atto;
- 3) **Di Dare Atto** che ai sensi della Delibera di Giunta n. 50 del 12.02.2013 con la quale si è provveduto ad approvare la Metodologia di Valutazione della Performance– Enti con Dirigenza, rispondente al dettato del D. Lgs. 150/2009 come da ultimo modificato dal D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, è stato compito dei singoli dirigenti, nel caso i dipendenti loro assegnati hanno avanzato richieste di revisione, parziale o totale, delle valutazioni loro attribuite provvedere in tale senso accogliendo o meno tali richieste, comunicando al Segretario generale tali variazioni/rettifiche delle valutazioni espresse;
- 4) **Di Dare Atto** che ai fini contabili, la somma complessiva, relativa alla progressione economica orizzontale del personale a tempo indeterminato a carico del fondo per l'anno 2016, rientra nel budget a carico del medesimo fondo per un importo totale di Euro € **55.389,31** , il quale viene ripartito sui capitoli di seguito meglio specificati (Codice Siope

Capitolo	Importo
cap 723000 del bilancio in cors(Codice Siope 1103)	€ 42.115,17
cap 724800 del bilancio in corso (Codice Siope 1103)	€ 316,19
cap 723001 del bilancio in corso (Codice Siope 1111)	€ 9.667,26
cap 724801 del bilancio in corso (Codice Siope 1111)	€ 72,64
cap 723007 del bilancio in corso (Codice Siope 1701)	€ 3.194,07
cap 724807 del bilancio in corso(Codice Siope 1701)	€ 23,97

- 5) **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Segretario Generale - Dirigente del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico);
- 6) **Dare atto** che: il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
- 7) **Di Dare atto altresì** ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
- 8) **Di Dare atto** che la documentazione relativa al procedimento è depositata presso il Servizio Risorse Umane;
- 9) **Di Disporre** la pubblicazione delle stesse all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni e sulla sezione del Comune di Monterotondo nella sezione Amministrazione Trasparente ➤ Personale ➤ Contrattazione-integrativa;
- 10) **Di Dare atto** che le comunicazioni rese in tale forma hanno a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm.ii del presente provvedimento a tutto il personale interessato;



11) **Di Dare** opportuna informativa alle organizzazioni Sindacali territoriali e alla RSU dell'Ente;

Monterotondo

**Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
(trattamento giuridico), Politiche Comunitarie,
Politiche del Lavoro e della Formazione**
(Dr. Cristiano De Angelis)

**Il Segretario Generale
Dirigente del Servizio Risorse Umane (trattamento giuridico),
Politiche Comunitarie, Politiche del Lavoro e della Formazione**
(Dott. Mauro Di Rocco)

**Il Dirigente del Dipartimento Attività Economico
Finanziarie ed Amministrative**
(Dr.ssa Laura Felici)



Allegato A dipendenti
ammessi alla selezione



Allegato B dipendenti
a cui viene attribuita l



Allegato C conteggio
arretrati spettanti.pd



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

- Provvedimento senza rilevanza contabile.
- Provvedimento che comporta impegno di spesa: si appone visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e si attesta la copertura finanziaria.
- Provvedimento che comporta affidamento con imputazione a residui: si attesta la copertura finanziaria.
- Provvedimento che comporta impegno di spesa: non è possibile apporre visto di regolarità contabile per attestazione della copertura finanziaria per i seguenti motivi:

- Atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Dirigente del Dipartimento
Risorse Finanziarie ed Economiche
(Dr.ssa Laura Felici)